

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Tariffario
Per le
Prestazioni
Professionali
dei *Geologi*
con guida per la
compilazione
delle parcelle

a cura del Dott.Geol. Raffaele Lupo (FEB 1999)
aggiornato dal Dott.Geol. Michele Gerbino (FEB 2006)

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI
DI SICILIA
TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEI GEOLOGI
CON GUIDA PER LA COMPILAZIONE
DELLE PARCELLE

Premesse	Pag. 3
Tariffario professionale con delibere C.N. e O.R.G.	Pag. 4
<u>Appendice</u>	pag.18
Delibere adottate dal Consiglio in merito a specifiche prestazioni del Geologo non previste nel tariffario	
<u>Esempi di parcelle commentate:</u>	Pag. 23
- a percentuale	Pag. 24
- a quantità, vacanza, discrezione	Pag. 27
- per studi impatto ambientale V.I.A. e S.I.A.	Pag. 31
- per collaudo	Pag. 32
<u>Allegati:</u>	
Modulo di richiesta vidimazione parcelle	

a cura del Dott.Geol. Raffaele Lupo_(FEB 1999)
aggiornato dal Dott.Geol. Michele Gerbino (FEB 2006)

PREMESSA:

*O*biiettivo principale della presente pubblicazione è quello di fornire, a tutti gli operanti nel settore, ed in particolare ai geologi liberi professionisti, uno strumento di agevole consultazione per facilitare il compito della compilazione delle parcelle professionali ed in generale della preventivazione.

Allo scopo si è ritenuto opportuno riproporre il Tariffario Professionale, adeguato agli ultimi aumenti di cui al D.M. 519 del 30/7/1996. con inserite, nei vari articoli di riferimento, le delibere del Consiglio Nazionale dei Geologi e quelle dell'Ordine Regionale della Sicilia che di volta in volta sono state adottate.

Non c'era migliore occasione di questa per esporre, con degli esempi esplicativi, una serie di raccomandazioni, criteri, indirizzi e tabelle (spesso non alla conoscenza di tutti) per precisare, con una univoca chiave di lettura, le numerose sfaccettature del tariffario professionale.

L'Ordine Regionale dei Geologi, nella consapevolezza di avere fornito un ulteriore strumento di lavoro ai colleghi, rimane a disposizione di quanti vorranno fornire consigli e suggerimenti per migliorare ulteriormente la stesura di questa seconda edizione.

TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI

Le cifre in rosso sono aggiornate al Decreto 30-7-1996 n. 519

(*) in blu le delibere del Consiglio Nazionale Geologi.

() in verde le delibere dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia**

Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1971) modificato dai Decreti Ministeriali 22 luglio 1977 (G.U. n. 248 del 12 settembre 1977), 31 ottobre 1982 (G.U. n. 318 del 18 novembre 1982), 15 maggio 1986 (G.U. n. 118 del 23 maggio 1986), 7 novembre 1991, n. 456 (G.U. n. 72 del 26 Marzo 1992), 30 luglio 1996 n. 519 (G.U. 234 del 5 Ottobre 1996).

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia: visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616; vista la proposta formulata nella seduta del 20 settembre 1971 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei geologi; di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

decreta:

Gli onorari e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai geologi per le loro prestazioni professionali sono stabilite secondo la tariffa allegata.

Ordine Nazionale dei geologi Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi

Testo approvato con delibera del 20 settembre 1971 dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei geologi.

I. - NORME GENERALI

Art. 1 (*)

Il presente tariffario ha carattere nazionale e determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'albo professionale dell'Ordine Nazionale dei geologi anche se operanti all'estero per conto di imprese italiane.

Delibera del C.N. n. 39 del 16 marzo 1989

Inderogabilità dei minimi tariffari Il Consiglio Nazionale: Visto l'Art. 1 del D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni, che "determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine Nazionale dei Geologi...";

Visto l'Art. 2233, 2° comma, del Codice Civile che sul tema del compenso al professionista testualmente recita: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione";

Considerato che i minimi determinati dalla tariffa sono tali che effettivamente una prestazione pattuita al di sotto degli stessi costituirebbe violazione delle norme deontologiche della professione;

Dichiara, con deliberazione unanime, che i minimi tariffari sono inderogabili e, in virtù del potere-dovere di vigilanza e disciplina del Consiglio Nazionale dell'Ordine per la tutela e la dignità della professione di geologo, dispone che ogni violazione della presente ordinanza potrà essere valutata come infrazione disciplinare.

Art. 2

Gli onorari spettanti ai professionisti per le loro prestazioni vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- b) onorari a quantità;
- c) onorari a percentuale;
- d) onorari a discrezione o di importo preconcordato.

Art. 3

Gli onorari dovuti ad uno specialista o a laboratori specializzati ai quali si è rivolto il geologo per incarico del committente, saranno a carico del committente stesso, indipendentemente dalle competenze dovute al geologo.

Art. 4

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione delle tariffe.

Art. 5

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari a norma dell'Art. 2232 del codice civile, l'onorario per le prestazioni dei collaboratori e degli ausiliari è a carico del geologo se l'incarico professionale è compensato a quantità, o a percentuale, o a discrezione.

E' invece a carico del committente nel caso di onorario a vacanza, indipendentemente dalle competenze del professionista.

Art. 6

Il geologo ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese.

Durante il corso dei lavori il geologo ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 60% degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita; per i lavori da compensarsi a percentuale fino alla concorrenza

de l'80% degli onorari spettanti sull'importo preventivo dell'opera.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il geologo può richiedere l'anticipo integrale delle presunte spese e competenze, salve quanto disposto in merito dalle leggi vigenti.

Art. 7

In caso di recesso dall'incarico, si fa riferimento alle norme previste dalla legge ordinaria.

Art. 8

La parcella o specifica professionale, salvo casi particolari, deve contenere:

- a) Nome e cognome del professionista;
- b) L'indicazione completa del committente;
- c) L'oggetto dell'incarico;
- d) La nota delle spese e la specifica delle competenze dovute; inoltre l'elencazione del tipo di prestazione, delle voci tariffarie corrispondenti, con l'indicazione delle quantità relative e dell'onorario preteso;
- e) gli acconti ricevuti.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopodiché sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso di sconto legale. (*)

(*) Gli interessi legali, previsti nella misura del 5% annuo dall'Art. 1284 C.C., con la legge 26 novembre 1990, n. 353, sono stati portati al 10% con decorrenza 16 dicembre 1990.

Art. 9

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica, e salve gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del geologo, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti d'autore conformemente alle leggi.

Art. 10

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione degli onorari professionali ai geologi sono soggetti alla vigilanza e disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei geologi.

Art. 11 ()**

La vidimazione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti, quanto dai committenti.

Durante ciascuna seduta del Consiglio verranno prese in esame le richieste giunte alla sede dell'Ordine

almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il presidente designerà se stesso o uno dei consiglieri per esaminare la parcella e gli eventuali allegati e per riferire poi al Consiglio.

La decisione dell'Ordine verrà trascritta nel libro delle adunanze del Consiglio e la parcella sarà restituita all'interessato entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

La domanda di vidimazione e/o liquidazione dovrà essere accompagnata dall'originale della parcella o da una copia conforme all'originale per l'archivio dell'Ordine.

A richiesta del Consiglio, l'interessato dovrà inviare:

- a) una relazione analitica e descrittiva dell'importanza e del valore delle prestazioni, del tipo di attività richiesta ed esplicita, degli oneri e delle difficoltà incontrate e dei risultati e dei vantaggi tratti dal committente;
- b) copia della relazione e/o degli elaborati grafici e allegati vari relativi alla prestazione richiesta e fornita.

L'interessato dovrà inoltre presentare o riferire, anche verbalmente, su richiesta dell'Ordine, ogni ulteriore elemento che consenta una piena e precisa cognizione dell'incarico professionale e della situazione.

() Seduta del 27-11-92**

Il Consiglio delibera di vidimare le parcelle a titolo preventivo e facendo pagare lo 0,50% dell'importo fermo restando l'obbligo da parte del professionista di richiedere la rividimazione di assestamento a conclusione del lavoro per il quale verrà richiesto il lavoro svolto per una corretta valutazione dello stesso e il pagamento di un ulteriore 2%.

() Seduta del 26-02-98**

Il Consiglio delibera (n°61) che a far data da oggi il diritto di rividimazione sarà computato per la misura dello 0,50% in più sulle aliquote per le quali la rividimazione viene richiesta.

Si delibera (n°62) altresì che qualora l'importo vada in diminuzione, dopo aver calcolato la rividimazione del 2,5% essendo la tassa dell'Ordine inferiore a quanto già corrisposto la differenza verrà restituita al richiedente. Quindi dovrà calcolarsi il 2,5% sul nuovo importo e da questo detrarre la tassa di rividimazione (2%) già pagata.

() Seduta del 31-08-98**

Il Consiglio delibera (n°218) che a far data dal 01-01-1999 non saranno più vidimate parcelle con aliquote parziali a preventivo, dovrà cioè essere richiesta la vidimazione per le prestazioni effettivamente svolte.

II. - ONORARI A VACAZIONE

Art. 12

Gli onorari sono computabili a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè:

- a) i sopralluoghi preliminari di qualunque natura;

- b) le competenze per visite o trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;
- c) i convegni informativi e rapporti verbali con il cliente;
- d) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
- e) le varianti ai progetti ed agli studi preliminari se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;
- f) le ricerche e studi preliminari;
- g) i sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili e minerari, quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario.

Art. 13

Gli onorari minimi a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora.

Salvo in casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede, e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno,

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di € 37,96 l'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo e di € 28,41 per ogni altro aiuto di concetto.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio i predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%.

Art. 14

Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacanza, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ed opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o di disegni.

III. - ONORARI A QUANTITA'

Art. 15 (**)

Sono normalmente compensate a quantità:

- a) prestazioni relative a rilevamenti geologici di superficie su aree ben determinabili;
- b) gli studi fotogeologici secondo le modalità previste al capo IX;
- c) le analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche secondo le modalità previste al capo VI, art. 29, paragrafo A.

(**) **Seduta del 26-04-93**

Il Consiglio delibera (n°107) di vidimare a quantità e a discrezione tutte le parcelle che riguardano i P.A.R.F. equiparandoli nella fattispecie a dei veri e propri piani regolatori delle fognature.

Art.16

I rilevamenti geologici di superficie vengono valutati a quantità, applicando sulla base delle tabelle di valutazione parziale allegate (Tabb. I e II), la seguente formula:

$$O = S \times P$$

dove:

O = onorario espresso in lire italiane;

S = funzione della scala del rilevamento e dell'area da rilevare viene calcolata mediante la tabella I.

P = funzione dei seguenti parametri:

A - finalità del rilevamento;

B - fattori morfologici;

C - difficoltà ecologiche

viene calcolata mediante la tabella II.

In ogni caso <S> deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzione di continuità o, in altri termini, non può essere sommativa di diverse unità areali di rilevamento. (*) (**)

(*) **Delibera del C.N. n.226 dell'8 novembre 1983**

Il Consiglio stabilisce che per gli onorari a quantità le carte successive alla prima ove si tratti di mera compilazione verranno parcellate con un valore sino ad un massimo del 50% della stesura. La relazione andrà computata a discrezione.

(**) **Seduta del 17-12-97**

(Stralcio della delibera) in merito alla valutazione delle carte tematiche previste dalla circolare n°2222 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, il Consiglio delibera (n°311) che la suddetta valutazione non deve superare il 50% della carta geologica di base, fatte salve le carte di particolari complessità, da valutare di volta in volta, le quali, per puntuali esigenze e difficoltà, possono essere valutate fino ad un massimo del 100% della carta principale.

Il Consiglio discute sul rimborso spese chilometrico per le parcelle a discrezione e vacanza e delibera (n°312) che detto rimborso fino alla cifra massima di £ 600/Km rientra nella norma, i rimborsi superiori devono essere valutati caso per caso e dovranno essere supportati da apposite giustificazioni (dichiarazioni ACI).

Seduta del 27-01-99

Il Consiglio delibera (n°28/99) le carte litotecniche scala 1:2.000 e delle zone a maggiore pericolosità sismica locale scala 1:2.000 vanno valutate al 100% della carta base.

TABELLA I

<S> si ottiene sommando a un diritto fisso, che è indipendente dalla superficie da rilevare, il prodotto tra l'area e la tariffa della corrispondente unità di superficie scelta.

Categoria = Scala del rilievo	Diritto fisso (in €uro)	Tariffa unitaria (in €uro)
A: scala 1:500	136,24	5,45 per ogni ha
B: scala 1:2.500	68,12	3,41 per ogni ha; oltre i 100 ha, sull'eccedenza 1,36 per ogni ha
C: scala 1:5.000	108,99	fino a 5 ha: solo il diritto fisso; da 5 ha: sull'eccedenza 0,14 per ogni ha
D: scala 1:10.000	68,12	5,45 per ogni Km ²
E: scala 1:25.000	68,12	4,09 per ogni Km ²
F: scala 1:50.000 e oltre	136,24	1,36 per ogni Km ²

Per scale intermedie tra quelle indicate in tabella si possono applicare tariffe per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue.

TABELLA I Bis
Ad integrazione della Tabella I contenuta nel D.M. si riportano alcune scale di frequente utilizzo le cui tariffe sono state calcolate per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue

Categoria del rilievo	Scala	Diritto fisso (in €uro)	Tariffa unitaria (in €uro)
A ₁	1:1.000	93,67	fino a 100 ha 4,17 per ogni ha; oltre i 100 ha 2,90 per ogni ha
A ₂	1:1.500	79,47	fino a 100 ha 3,75 per ogni ha; oltre i 100 ha 2,04 per ogni ha
A ₃	1:2.000	72,38	fino a 100 ha 3,53 per ogni ha; oltre i 100 ha 1,62 per ogni ha
B ₁	1:4.000	98,77	fino a 5 ha 0,85 per ogni ha; oltre i 5 ha fino a 100 ha: 0,95 per ogni ha; oltre i 100 ha: 0,44 per ogni ha
D ₁	1:20.000	68,12	4,31 per ogni Km ²

TABELLA II

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE <P>

$$P = A + B + C$$

La valutazione dei tre parametri è basata sul concetto che P assuma valore = 1 quando le condizioni morfologiche ed ecologiche siano estremamente favorevoli, le finalità del rilievo non impegnative e le difficoltà geologiche molto ridotte o praticamente nulle.

Per i rilievi nei quali i parametri al contrario presentino il massimo delle difficoltà P assume valore = 8.

1) Calcolo di A: finalità e modalità di svolgimento del rilevamento con valutazione differente delle difficoltà geologiche:

A₁: Rilevamento della distribuzione areale e semplicemente superficiale delle formazioni (o complessi) geologiche classificate secondo la terminologia e la bibliografia geologico-scientifica corrente, senza particolari difficoltà geologiche... $A_1 = 1,00$

A₂: A₁ + interpretazione della tettonica e quindi della presumibile distribuzione in profondità delle formazioni geologiche, eventuale ricostruzione geologica, eventuale ricostruzione paleogeografica, ecc., con esecuzione di sezioni, ecc. (ad esempio carte della pianificazione territoriale)
 - con scarse difficoltà geologiche... $A_2^1 = 2,00$
 - con notevoli difficoltà geologiche $A_2^2 = 2,50$

A₃: A₁ + A₂ + ricostruzione (esatta in superficie e presumibile in profondità) dell'andamento di

1-2 livelli di esclusivo o prevalente interesse (es. livelli guida o livelli mineralizzati, ecc.)

- con scarse difficoltà geologiche... $A^1_3 = 2,50$

- con notevoli difficoltà geologiche. $A^2_3 = 3,00$

A4: $A_1 + A_2 + A_3$ eventuale + rilevamento con distinzione e suddivisione tra litotipi in base a criteri di dettaglio e natura più specifici e ben diversi da quelli puramente geologico-stratigrafici di cui al numeri A, e A,: ad esempio per scopi minerari o per ricerche di acqua, ecc., carte idrogeologiche con censimento dei punti d'acqua

- con scarse difficoltà geologiche $A^1_4 = 3,00$

- con notevoli difficoltà geologiche $A^2_4 = 3,50$

A5: $A_1 + A_2 + A_3$ eventuale + A_4 + rilevamento specialistico di tipo geomorfologico applicato, con semplice specificazione delle condizioni di equilibrio geomorfologico all'atto del rilievo - o di tipo geopedologico -, con semplice indicazione dello state e della classificazione dei suoli all'atto del rilievo (ad es.: carte di dettaglio per i piani di urbanizzazione)

- con scarse difficoltà geologiche. $A^1_5 = 3,50$

- con notevoli difficoltà geologiche. $A^2_5 = 4,00$

A6: $A_1 + A_2 + A_3$ eventuale + A_4 + rilevamento delle caratteristiche e delle proprietà geologico-tecniche delle coltri di materie incoerenti e/o pseudocoerenti ed eventualmente del loro immediate substrato roccioso ai fini, ad es. di carte di cantiere...

$A_6 = 4,00.$

2) Calcolo di B: fattori morfologici, ovvero grado di difficoltà derivante dal profilo del terreno:

B1: 100% pianeggiante o collinare... $B_1 = 0$

B2: 75% pianeggiante o collinare; 25% montuoso
 $B_2 = 0,75$

B3: 50% pianeggiante o collinare; 50% montuoso...
 $B_3 = 1,50$

B4: 25% pianeggiante o collinare; 75% montuoso...
 $B_4 = 2,25$

B5: 100% montuoso.....
 $B_5 = 3,00.$

3) Calcolo di C: difficoltà ecologiche (zone malariche, alta montagna, ecc.):

- il campo di variabilità di C è tra **0 e 1.**

Art. 17

Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di

ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta i compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di rilevamento, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29. (*)

(*) **Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992**

In merito ai compensi a rimborso di cui al presente articolo si precisa che essi comprendono non solo il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno (art. 12, comma d)) ma in aggiunta anche i tempi impiegati con qualunque mezzo e quindi anche a piedi per l'accesso ai luoghi di rilevamento

IV. - ONORARI A PERCENTUALE

Art. 18

Sono normalmente compensati a percentuale gli studi e le indagini geognostiche riguardanti:

- a) costruzioni edili;
- b) impianti industriali;
- c) ferrovie e strade;
- d) opere idrauliche;
- e) fognature urbane;
- f) ponti e strutture speciali.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo, per quanto di sua competenza, nonché, per la parte geognostica, la stipulazione dei contratti di esecuzione e la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo e la liquidazione.

Art. 19

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta di eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di lavoro, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.

Art. 20

Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente articolo, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine, sempre però entro il predetto limite massimo. (*) (**)

(*) **Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992**

Se i compensi a rimborso sono esposti in dettaglio utilizzando gli artt. 12, comma d), 14, commi a), c), d), e) ed art. 29, la loro somma può anche essere superiore all'importo che deriverebbe utilizzando il 60% massimo previsto dall'art. 20.

(**)

In armonia con quanto deliberato nella **seduta del 27-11-92** il rimborso delle spese dovrà essere previsto secondo quanto stabilisce il nuovo disciplinare tipo dei Geologi approvato con Decreto Assessoriale del 5-11-98 pubblicato nella G.U.R.S. n. 61 del 5-12-98. Infatti alla nota 1 dell'art. 11 del citato disciplinare il rimborso spese dovrà essere determinato in funzione della distanza dalla residenza del Professionista al luogo oggetto della prestazione impiegando le seguenti percentuali:

- fino a 15 Km 30%
- oltre 30 km e fino a 50 Km 40%
- oltre 50 km e fino a 100 Km 50%
- superiore a 100 Km ed isole minori 60%

Art. 21

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. (*) (**)

(**)

(*) **Delibera del C.N. n.531 del 20 novembre 1984**

Definizione delle classi e categorie:

Classe Ia: rientrano nella Classe I categoria **a)** le costruzioni nei terreni lapidei omogenei e nei terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità con le dimensioni non superiori alle seguenti per ogni singola costruzione: max alt. f.t. = m 7,50, perimetro max = m 100.

Classe Ib: ... omissis... sul terreno di fondazione.
- Costruzioni di dimensioni superiori a quelle indicate per la **Ia**;
- Edifici di dimensioni anche inferiori a quelle indicate nella Classe Ia ma con ubicazione su pendii/versanti che richiedano verifiche di stabilità o edifici per usi industriali con caratteristiche speciali e di

peculiare importanza tecnica (es. piccole centrali di pompaggio, piccole centrali elettriche e similari).

Classe IIa-IIb.

Ferma restando la suddivisione tra categoria **a)** e categoria **b)** del tariffario, le opere d'arte di progetto quali ponti, muri di sostegno di altezza f.t. superiore a m 3 o di dimensioni inferiori ma con fondazioni speciali, paratie, consolidamenti opere drenanti speciali, gallerie ecc., vanno computate nella Classe III, secondo gli importi previsti per tali opere ovviamente scorporati dall'importo complessivo del costo dell'opera.

Classe III.

Alle voci già previste dal tariffario possono assimilarsi anche le seguenti:

- bonifiche, sistemazioni di bacini montani e di corsi d'acqua in genere;
- discariche e colmate;
- acquedotti, condotte e reti di distribuzione d'acqua naturale, minerale e termale;
- condotti di fluidi in genere;
- opere di sostegno e consolidamento; - sistemazione di versanti;
- serbatoi, depuratori di liquami;
- fondazioni speciali pertinenti manufatti che ricadano nella Classe II .

(*) **Delibera del C.N. n. 204 del 28 novembre 1987**

Ascrivere alla Classe III ogni prestazione riguardante opere cimiteriali e/o ricadenti all'interno dei cimiteri. .

(*) **Delibera del C.N. n. 175 del 24 giugno 1992**

Le opere attinenti impianti telefonici, elettrici ed affini sono ascritte alla Classe II a o b in relazione alla minore o maggiore incidenza in termini di rischio ambientale.

Relativamente ai campi sportivi di:

- ascrivere alla Classe I (a o b) le strutture murarie
- ascrivere alla Classe II (a o b) i campi da gioco;
- ascrivere alla Classe II (a o b) gli impianti di illuminazione
- ascrivere alla Classe III le opere speciali.

(**) **Seduta del 16-02-95**

Premesso che sono pervenute numerose richieste da parte di Colleghe che operano in zone sismiche circa la necessità di avere un parere sull'interpretazione dell'art.21 del Tariffario professionale, che non esplicita alcun riferimento sulle costruzioni in zone sismiche, è necessario approfondire le implicazioni che si determinano nel definire le interazioni tra terreno e struttura. Il Consiglio ritiene che lo studio geologico sulle predette zone, perché possa assicurare un sufficiente grado di sicurezza debba essere inquadrato nella classe I cat.b pur ritenendo tale condizione non astrattamente applicabile a tutti i territori dichiarati a vario grado sismici.

STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI

Classe	Categoria	Oggetto
I	a)	Costruzioni rurali industriali e civili: costruzioni informate a grande semplicità, case e ville per comune abitazione, edifici residenziali, complessi industriali, costruzioni pubbliche che incidono in maniera non rilevante sul terreno di fondazione.
I	b)	Edifici e grandi complessi residenziali, industriali e pubblici che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione
II	a)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tranviarie e strade ferrate in pianura.
II	b)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tranviarie e ferrovie in collina e montagna; funivie e funicolari.
III		Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee (con l'aumento del 50% sui rispettivi valori della tabella).

Art. 22

Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella III.

A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto

invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. (*)

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di L. 250.000 il compenso è valutato a discrezione. In difetto di una stima del valore dell'opera, anziché la tariffa a percentuale si applicheranno le altre tariffe di cui all'art.2, adottando il criterio per analogia.

(*) **Art. 22 - Delibera del C.N. n. 176 del 24.6.1992**

Il professionista nell'applicare la tabella III, relativamente al calcolo degli importi intermedi, a norma del 3° comma del presente articolo, deve utilizzare l'interpolazione lineare.

TABELLA III

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL GEOLOGO PER OGNI 100 LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

Importo opere (Lire)		Classi e categorie		
		I - a	I - b	
Fino a....	5.164,57	3,769	2,826	
sull'eccedenza fino a	10.329,14	1,884	2,826	
sull'eccedenza fino a	25.822,84	1,507	2,826	
sull'eccedenza fino a	51.645,69	1,131	2,261	
sull'eccedenza fino a	103.291,38	0,754	1,507	
sull'eccedenza fino a	258.228,45	0,377	0,754	
sull'eccedenza	0,188	0,377	
		II - a	II - b	III
Fino a....	5.164,57	4,711	5,653	6,595
sull'eccedenza fino a	25.822,84	1,884	2,826	5,653
sull'eccedenza fino a	51.645,69	0,942	1,884	4,711
sull'eccedenza fino a	258.228,45	0,565	1,413	1,884
sull'eccedenza fino a	516.456,90	0,377	0,942	1,507
sull'eccedenza fino a	5.164.568,99	0,188	0,377	0,942
sull'eccedenza	0,075	0,151	0,565

Art. 23

Gli onorari sono dovuti integralmente quando l'opera viene eseguita dal geologo in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che, nell'adempimento dell'intero incarico, non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate più avanti, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote

parziali ad esse corrispondenti non superi il valore di 0,20 della tabella IV.

Sono esclusi dall'obbligo del geologo, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del geologo, sotto diretto controllo di quest'ultimo.

Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei

lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richiede da parte del geologo un impegno personale maggiore del normale. (*) (**)

(*) **Delibera del C.N. n. 198 del 22 ottobre 1992**

In ordine al disposto di cui al 3° comma dell'art. 23 che recita: "Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi entro il massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori delle indagini geognostiche" il Consiglio Nazionale chiarisce che detto maggior compenso deve commisurarsi alla frazione dell'aliquota "c" spettante per la direzione lavori delle indagini ed è fissato nella misura massima dello 0,10 per le prestazioni che ricadono nelle Classi I-a e I-b, e dello 0,15 per le prestazioni che ricadono nelle Classi II-a e II-b e dello 0,175 per le prestazioni che ricadono nella Classe III, in ogni caso il detto maggior compenso dovrà essere adeguatamente motivato.

(**) **Seduta del 15-02-96**

L'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
VISTO

il comma 3 dell'art.23 del D.M.18/11/1971 (G.U. n.306 del 03/12/1971) che recita "Il Geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in

economia, la direzione dei lavori richiede da parte del geologo un impegno personale maggiore del normale"

CONSIDERATA

la interpretazione di tale comma che pur collocando il maggiore compenso nell'ambito della aliquota "c" della tabella IV (progetto esecutivo - studi geologici) la valuta entro il massimo del 50% della aliquota "d"

CONSIDERATA

la delibera del C.N. n.198 del 22/10/1992 che secondo una diversa interpretazione stabilisce di commisurare il maggiore compenso ad una frazione della aliquota "c"

CONSIDERATO ANCORA

che sovrapponendo le due interpretazioni, i coefficienti derivanti sono identici, salvo che per la classe III,

DELIBERA (n°59)

di commisurare il maggiore compenso, se spettante in norma con il comma 3 dell'art.23, nella misura massima dei valori riportati nella tabella seguente:

Classi

I-a max 10%

I-b max 10%

II-a max 15%

II-b max 15%

III max 17,5%

I valori della tabella sono identici a quelli deliberati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n.198 del 22/10/1992.

TABELLA IV
ALIQUOTE DA APPLICARSI ALLE PERCENTUALI DELLA TABELLA III

Prestazioni parziali	I - a	I - b	II - a	II - b	III
a) Progetto di massima (studi geologici) e preventivo sommario indagini geognostiche	0,20	0,20	0,25	0,25	0,15
b) Preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10
c) Progetto esecutivo (studi geologici) ..	0,40	0,40	0,30	0,30	0,35
d) Direzione lavori di carattere geologico..	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
e) Assistenza ai collaudi e liquidazioni ..	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Art. 24

Quando le prestazioni del geologo non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali per effetto di una successiva limitazione dell'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella IV aumentata del 25%.

Qualora però l'opera del geologo si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50%. Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Art. 25

Nel caso di sospensione dell'incarico il compenso si valuta applicando le corrispondenti percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni eseguite, il rimborso delle spese e le eventuali prove ed analisi di laboratorio.

Art. 26

Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

a) Studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della

costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;

- b) Compilazione del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato;
- c) Studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo includente:
 - Prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in site e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione;
 - Elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove, esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;
 - Stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e in scala sufficiente per identificarne le parti;
- d) Direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- e) Operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica.

A ciascuna di queste operazioni corrispondono per ogni singola classe dei lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella IV da applicarsi alle percentuali di cui all'allegata tabella III, intendendosi che, con l'aliquota dello studio geologico del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario steso dallo stesso progettista.

V - ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO

Art. 27 ()**

Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parere ed una valutazione di carattere

tecnico ed economico frutto di competenza specifica e/o di lunga esperienza ed in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

Inoltre sono compensate a discrezione le seguenti prestazioni:

- a) Ricerche e studi di carattere geologico-economico;
- b) Studi ed esperienze di carattere geologico-generale;
- c) Studi generali di idrogeologia;
- d) Programmazione di ricerche geologiche e minerarie;
- e) Giudizi arbitrali e componimenti amichevoli per problemi di natura geologica;
- f) Discussioni e pareri trattati verbalmente o per corrispondenza.

() Seduta del 22-06-93**

Il Consiglio delibera (n°154) che per incarichi di collaudo, sia tecnici che amministrativi, la parcella vada computata a discrezione prendendo a base del criterio discrezionale le tariffe in uso per gli Ingegneri ed Architetti.

Art. 28

Gli onorari a discrezione e preconcordati saranno determinati tenendo conto dell'importanza dell'incarico, della difficoltà e complessità del lavoro e della particolare competenza specifica del professionista. Nei casi in cui possono essere applicati altri tipi di onorari, quelli a discrezione e preconcordati non potranno essere inferiori a quelli che si otterrebbero dalla somma delle singole voci imputabili alle varie componenti della prestazione.

VI - ANALISI E PROVE

Art. 29

Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte.

L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi A e B con stesura di grafici e schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione.

A. - Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche

Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella:

- 1) Esame macropaleontologico con determinazione della specie ed interpretazione stratigrafica.
Per ogni determinazione **€ 4,08724**
- 2) Esame petrografico con determinazione dei minerali caratteristici e definizione della roccia.
Per ogni campione **€ 13,62402**
- 3) Analisi micropaleontologica che comprende:
 - a) Analisi micropaleontologica con elenco di fossili, determinazione di età e di ambiente. Minimo 10 campioni.
Per ogni campione **€ 6,81201**
 - b) log biostratigrafico con litologia, < Distribuzione >, dei fossili diagnostici, zonatura, età ambiente.
Per ogni 300 metri di log **€ 20,43610**
- 4) Analisi sedimentologiche che comprendono:
 - a) Analisi petrografica con stima quantitativa della percentuale dei differenti costituenti, determinazione del tipo di contatto tra i granuli. Minimo 10 campioni.
Per ogni campione **€ 6,81201**
 - b) Log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti.
Per ogni 300 metri di log. **€ 20,43610**
 - c) Analisi granulometriche che comprendono tabelle dei risultati, diagrammi delle granulometrie, analisi delle condizioni idrauliche di sedimentazione, determinazione dei tipi granulometrici. Minimo 10 campioni:
 - con setaccio: definizione dei diagrammi CM, FM, LM.
Per ogni campione **€ 5,44960**
 - con setaccio più densimetro: definizione dei diagrammi CM, FM, LM, AM.
Per ogni campione **€ 6,81201**
 - misurazioni al microscopio di sezioni sottili con definizione dei diagrammi CM + FM.
Per ogni campione **€ 4,08719**
- 5) Analisi miscellanee:
 - a) stima della porosità con sezione sottile (compresa la preparazione del campione).
Per ogni campione **€ 2,72482**
- B. - Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche
Le prescrizioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue:
 - a) Prove in situ: a vacanza con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario;
 - b) Prove in laboratorio: a percentuale in ragione del **26,38%** del costo della singola prova.

VII.- CAVE E MINIERE

Art. 30

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave e miniere sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti: sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'Art. 12 ed il rimborso delle spese di cui all'Art. 14.

Art. 31

Le prospezioni geologico-minerarie di una regione, di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria limitatamente al rilievo di superficie, inclusa la cartografia e la relativa descrizione, sono normalmente retribuite a quantità secondo le modalità e le tariffe di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Art. 32

I rilievi di lavoro in sottosuolo a fino geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala mineraria (da 1:200 a 1:100) e relativa descrizione vengono retribuiti a vacanza sino ad un massimo di 500 m di gallerie, sottolivelli, traverse e fornelli; oltre i 500 m vengono retribuiti a quantità secondo la seguente tariffa: da 500 sino a 2.000 metri **0,68121** €/m; per ogni metro in più oltre i 2.000 **0,34060** €/m. In caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate o pericolose il compenso può essere maggiorato sino al 100%. Dal presente compenso restano escluse le operazioni di campionatura sistematica da retribuirsi a vacanza e le relative analisi (vedi capo VI).

Art. 33

Per studio e cubaggio di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva: oltre agli onorari di cui agli articoli 31 e 32 viene riconosciuto un compenso per metro cubo di materiale in vista in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi.	
a corpo.	€ 6,81202
sul più da 1.000 a 10.000 mc.	
per ogni mc	€ 0,01363
sul più da 10.000 a 25.000 mc.	
per ogni mc.	€ 0,01090
sul più da 25.000 a 50.000 mc.	
per ogni mc.	€ 0,00816
oltre i 50.000 mc	€ 0,00134

Art. 34

La programmazione dei lavori di ricerca mineraria viene normalmente compensata a discrezione; l'assistenza all'esecuzione degli stessi viene normalmente compensata a vacanza secondo gli articoli 12, 13 e 14.

Art. 35

Stima di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografiche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 31 e 32 viene liquidato un onorario a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di € 2,58:

	(%)	
per un valore sino a	€ 2.582,28	1,78681
sul più sino a	€ 5.164,57	1,62437
sul più sino a	€ 12.911,42	1,46194
sul più sino a	€ 25.822,84	0,97462
sul più sino a	€ 38.734,27	0,48731
sul più sino a	€ 51.645,69	0,16244
sul più sino a	€ 258.228,45	0,14619
sul più sino a	€ 516.456,90	0,11371
sul più		0,08122

VIII.- IDROGEOLOGIA

Art. 36

Gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazione di sorgenti, ricerche d'acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, studi e ricerche per acque minerali e termominerali, studi per laghi collinari, direzione ed assistenza a prove di portata in pozzo o in corsi d'acqua verranno normalmente compensati a vacanza per la parte di tempo impiegata all'esecuzione della ricerca e alla stesura delle relazioni descrittive secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del presente tariffario.

Al professionista saranno dovute anche le spese secondo quanto previsto dall'art. 14. Il rilevamento di carte idrogeologiche sarà compensato secondo criteri a quantità in analogia a quanto previsto negli artt. 15, 16, 37, 38, 39, 40.

Il parere, la consulenza e la parte interpretativa verranno invece computate, in aggiunta, a discrezione.

IX.-FOTOGEOLOGIA

Art. 37

Le tariffe relative alla preparazione delle carte di base ottenute direttamente dall'interpretazione fotogeologica di fotografie aeree sono computate a

quantità e non comprendono il costo dei fotogrammi che può essere addebitato al committente.

Art. 38

Le carte di base comprendono i seguenti quattro tipi fondamentali:

- a) carta fotogeologica;
- b) carta delle fratture;
- c) carta del drenaggio;
- d) carta delle frane.

Art. 39

Le tariffe più avanti indicate si intendono relative al solo studio delle fotografie: il tempo impiegato dal professionista per i controlli di campagna sarà computato a vacanza.

L'interpretazione delle carte di base con la preparazione degli elaborati speciali (carta del contrasto morfologico, delle direzioni di strato, della densità delle fratture, della stabilità dei versanti, della sistemazione agraria, ecc.) derivanti dalle carte stesse saranno computate con tariffe a discrezione.

Art. 40

Le tariffe relative alle carte di base di cui all'Art. 38, sono in funzione di tre parametri: la scala delle fotografie aeree, la scala delle carte prodotte e l'estensione dell'area studiata.

Le tariffe per unità di superficie sono quindi definite per otto categorie di studi fotogeologici,

opportunamente scelte, tenendo conto delle variabilità dei suddetti parametri.

Le tariffe si riferiscono alla preparazione di una sola delle carte di base.

Quando sulla stessa area si preparano più carte, si applica un fattore di riduzione. (*)

(*) **Delibera del C.N. n. 15 del 26 febbraio 1993**

Relativamente alle categorie A, B, C, D, E, F per «Fattore di riduzione per più carte: Fr= 0,9" si deve intendere che:

quando viene redatta contemporaneamente più di una delle carte derivate (fotogeologia, fratture, drenaggio, frane), sui compensi relativi a ciascuna di queste carte viene applicato il fattore di riduzione Fr= 0,9.

Relativamente alla categoria D, l'interpretazione da dare, analogamente con quanto riportato alla successiva voce di tariffario "categoria E" è:

il fattore di aumento si applica in caso di utilizzo di foto aeree in scala maggiore o minore rispetto a quelle dell'intervallo 1:10.000 - 1:20.000.

CATEGORIA A

Carte di base in scala 1:500 ottenute da a fotografie aeree in scala fino a 1:5.000

TARIFFE PER ETTARO (in Euro)

Superficie studiata (in ettari)	Fotogeologia	Fratture	drenaggio	frane
Fino a 10	3,11408	1,55701	0,31142	3,11409
oltre 10	2,33557	1,08993	0,23354	2,33357

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

CATEGORIA B

Carte di base in scala compresa tra 1:500 e 1:2.500 da a fotografie aeree in scala fino a 1:10.000

TARIFFE PER ETTARO (in Euro)

Superficie studiata (in ettari)	Fotogeologia	Fratture	drenaggio	frane
Fino a 50	2,33557	1,24562	0,23354	2,33557
da 50 a 250	2,02415	1,08993	0,20240	2,02415
oltre 250	1,55701	0,77850	0,17126	1,55701

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

CATEGORIA C

Carte di base in scala compresa tra 1:2.500 e 1:5.000 da a fotografie aeree in scala fino a 1:10.000 compreso

TARIFFE PER ETTARO (in Euro)

Superficie studiata (in ettari)	Fotogeologia	Fratture	drenaggio	frane
Fino a 500	0,19465	0,11677	0,03894	0,19465
da 500 a 2.500	0,15571	0,09343	0,02489	0,15571
da 2.500 a 5.000	0,11677	0,07008	0,02025	0,11677
oltre 5.000	0,07783	0,04669	0,01555	0,07783

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1:10.000 fino a 1:20.000 Fa =1,3

CATEGORIA D

Carte di base a scala 1:10.000 da a fotografie aeree in scala compresa tra 1:10.000 e 1:20.000

TARIFFE PER KM² (in Euro)

Superficie studiata (Kmq)	Fotogeologia	Fratture	drenaggio	frane
Fino a 25	9,34219	4,67109	2,33557	9,34219
da 25 a 100	7,78517	3,11408	1,55701	7,78517
da 100 a 400	6,22816	2,33557	1,16776	6,22816
oltre 400	4,67109	1,55701	0,77851	4,67109

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1:10.000 fino a 1:20.000 Fa=1,2

CATEGORIA E

Carte di base a scala 1:25.000 da a fotografie aeree in scala compresa tra 1:20.000 e 1:35.000

TARIFFE PER KM² (in Euro)

Superficie studiata (Kmq)	Fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
Fino a 100	2,02414	0,68508	0,43599	2,33557
da 100 a 400	1,55701	0,52937	0,34257	1,86844
da 400 a 1.600	1,24564	0,40485	0,26468	1,55701
oltre 1.600	0,93421	0,31142	0,20240	1,16776

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1:20.000 oppure oltre 1:35.000 Fa=1,1

CATEGORIA F

Carte di base a scala 1:50.000 da a fotografie aeree in scala 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in Euro)

Superficie studiata (Kmq)	Fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
Fino a 400	0,93422	0,34257	0,218	1,55701
da 400 a 1.600	0,62280	0,26468	0,17126	1,32347
da 1.600 a 5.000	0,46708	0,18685	0,13237	1,01205
oltre 5000	0,38925	0,15571	0,08806	0,77850

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1:20.000 oppure oltre 1:35.000 Fa=1,1

CATEGORIA G

Carte di base a scala 1:100.000 da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in Euro)

Superficie studiata (Kmq)	Fotogeologia	fratture	drenaggio
Fino a 3.200	0,38925	0,23354	0,12457
da 3.200 a 10.000	0,31142	0,15571	0,08806
da 10.000 a 30.000	0,23354	0,10898	0,07783
oltre 30.000	0,19465	0,07783	0,06228

Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9

CATEGORIA HCarte alla scala 1:200.000 per studi regionali da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000
Superficie da studiare non inferiore a 20.000 kmq*TARIFFE PER KM² (in Euro)*

	Fotogeologia	fratture	drenaggio
Tariffa per Km ²	0,07783	0,04669	0,03114

**X. - RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA
GEOTERMICA****Art. 41**

Tutte le prestazioni professionali inerenti alla ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene vengono normalmente compensate con tariffa a discrezione, ad eccezione delle seguenti:

- a) Rilevamento geologico di superficie per il quale si rimanda agli articoli 15, 16 e 17 e relative tabelle;
- b) Fotogeologia, per cui si rimanda agli articoli 37, 38, 39 e 40;
- c) Assistenza geologica alle perforazioni, accessi ad uffici pubblici e privati, ecc., per i quali si applicano le tariffe a vacazione secondo gli articoli 12, 13 e 14.

IL Ministro per la Grazia e Giustizia

COLOMBO

Il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato

GAVA

APPENDICE

Qui di seguito vengono riportate le delibere di Consiglio Regionale relative a consulenze e progetti svolti dal professionista geologo non previsti dal vecchio tariffario di cui innanzi, in attesa che abbia vigore il nuovo tariffario la cui bozza è stata da tempo presentata dal Consiglio Nazionale al competente Ministero della Giustizia.

Seduta dell'11 marzo 1999

Il Consiglio delibera (del.87) che per i lavori di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e di S.I.A. (Studio Impatto Ambientale) le relative parcelle andranno computate sull'importo a base d'asta dei relativi progetti. Gli onorari vanno calcolati ragguagliando l'importo a b.a. al numero di vacanze secondo quanto stabilito nella tabella n.1 e moltiplicati per i coefficienti di cui alla tabella 2 che tengono conto del rimborso delle spese e dei compensi accessori. Tale criterio trova applicazione solo per i progetti il cui importo a base d'asta è noto o agevolmente determinabile.

Tab. 1

Fino a € 516.456,90	Massimo n. 1 vacanza per ogni € 5.164,57 di opera
Sull'eccedenza fino a € 2.582.284,50	Massimo n. 1 vacanza per ogni € 12.911,42 di opera
Sull'eccedenza fino a € 5.164.569,00	Massimo n. 1 vacanza per ogni € 25.822,84 di opera
Oltre € 5.164.569,00	Massimo n. 1 vacanza per ogni € 51.645,70 di opera

Tab. 2

<i>Distanza dalla residenza del professionista al luogo oggetto dello studio</i>	<i>Coefficiente moltiplicatore degli onorari ottenuti dalla Tab. 1</i>
Da 0 a 15 Km	1,10
Da 15 a 50 Km	1,15
Da 50 a 100 Km	1,20
Oltre 100 Km ed isole minori	1,30

Seduta del 26 aprile 2000

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera (del.129) di vidimare le parcelle relative ai progetti stralci e/o ai lotti, esaminando le singole parcelle, caso per caso, secondo quanto previsto dal Tariffario Professionale, dal disciplinare e dalla delibera d'incarico in ordine allo svolgimento dei lavori nel tempo; tenendo conto, altresì, delle prestazioni già svolte e da svolgere nel contesto generale del progetto.

Seduta del 25 gennaio 2001

Il Consiglio delibera (del.23) l'approvazione dello schema di progettazione per pozzi e direzione lavori che viene allegato al presente verbale (V. pagina seguente).

**PROGETTAZIONE DI POZZI E DIREZIONE LAVORI
ONORARI A VACAZIONE DOVUTI AL GEOLOGO**

Fino a	€ 5.164,57	1 vac. ogni	€ 258,23	€ 1.136,19
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	1 vac. ogni	€ 516,46	€ 2.272,39
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	1 vac. ogni	€ 619,75	€ 2.367,08
sull'eccedenza fino a	€ 103.291,38	1 vac. ogni	€ 774,69	€ 3.787,31
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,45	1 vac. ogni	€ 903,80	€ 9.738,85
sull'eccedenza		1 vac. ogni	€ 1.032,91	

ALIQUOTE DA APPLICARSI AGLI IMPORTI ESPOSTI SOPRA

Prestazioni parziali	%
a) Progetto di massima	10
b) Preventivo particolareggiato, capitolato, etc.	10
c) Progetto esecutivo, particolari costruttivi, schizzi, grafici, planimetrie, etc.	30
d) Direzione dei lavori	30
e) Prove di portata (n° 1 per ogni pozzo)	15
f) Assistenza ai collaudi e liquidazione	5

Per quanto riguarda il rimborso delle spese, vale quanto deliberato dal Consiglio dell' O.R.G. di Sicilia nella seduta del 27/11/92, ripreso, per altro, dal nuovo disciplinare tipo dei Geologi approvato con D.A. del 05/11/98 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 61 del 05/12/98. Alla nota 1 dell' Art. 11 del citato disciplinare il rimborso spese dovrà essere determinato in funzione della distanza dalla residenza del professionista al luogo oggetto della prestazione impiegando le seguenti percentuali:

- fino a 15 km	30%
- oltre 15 km e fino a 50 km	40%
- oltre 50 km e fino a 100 km	50%
- superiore a 100 km e isole minori	60%

Seduta del 08 febbraio 2001

Il Consiglio delibera (del.71) di approvare i criteri di parcellazione per i piani di sicurezza e per l'incarico di responsabile per la sicurezza come da delibera appresso riportata.

In questa delibera sono stati esplicitati gli impegni del responsabile dei lavori per le sole incombenze previste dal D.Lgs 494/1996 e sono state comprese nella valutazione dell'onorario per i coordinatori altre voci della tabella B oltre alla voce c) progetto esecutivo e alla voce g) direzione dei lavori a suo tempo utilizzate nella prima direttiva. Sono stati riscritti i valori limiti percentuali nelle due formule per l'onorario dei coordinatori. Il maggiore impegno di coordinamento in sede di esecuzione dei lavori per la presenza in cantiere delle piccole e medie imprese e/o degli artigiani è stato valutato attraverso l'applicazione dell'art.17 della tariffa. I coefficienti percentuali. R1 ed S1 che compaiono nelle formule come fattori moltiplicativi delle voci relative alle prestazioni parziali di cui alla tabella B, trovano giustificazione nel contenuto del 2° capoverso dell'art.21 della tariffa.

Il D.Lgs. 494/1996 prevede infatti che il committente nomini anche il responsabile dei lavori, figura così definita solo per le attività previste nel D.Lgs 494/1996 e precisamente con gli obblighi e competenze di cui all'art.3, commi 1°, 2° e 3°, lettere a), b), c) e d), comma 4° nonché con gli obblighi di cui all'art.6.

L'attività del responsabile dei lavori affidata come incarico specifico al progettista e/o direttore dei lavori da parte del committente va valutata applicando il secondo comma dell'art.21 della tariffa vigente all'onorario per le prestazioni relative al progetto e/o alla direzione dei lavori così come individuate ai sensi dell'art.14 tabella A e alle voci praticate desunte dalla tabella B nella misura dal 3% al 6% secondo la seguente formula:

$$O = I \times A \times p \times m$$

O= Onorario della prestazione di responsabile dei lavori;

I= Importo dei lavori (art.15 della tariffa);

A= Aliquota afferente la tabella A per la classe e categoria dell'opera (art.14 della tariffa);

p = Somma delle prestazioni individuate in funzione dell'incarico assegnato dal Committente secondo le voci praticate della tabella B;

m = Maggiorazione variabile dal 3% al 6% applicata sulla voce della tabella B.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente m sono legati agli obblighi e competenze affidate dal Committente al professionista e precisamente: la valutazione minima è per gli obblighi e competenza di cui all'art.3 commi 1°, 2° e 3° lettera a), b), c) e d) nonché comma 4° dell'art.6; la valutazione massima è per l'esecuzione anche degli obblighi e competenze previste dall'art.3 comma 3° lettera c). L'importo minimo della prestazione professionale per l'attività di Responsabile dei lavori è prevista in € 516,46.

Per le attività di Coordinatori della sicurezza giova qui riportare le seguenti considerazioni già indicate nelle precedenti circolari e che tengono conto delle due percentuali applicative: una minima e una massima indicate per i valori R1 ed S1 richiamate nelle formule.

- Non esistono ancora consolidate esperienze da cui trarre validi elementi per stabilire dei precisi compensi;
- Le medesime prestazioni di Coordinatore possono essere fornite anche da soggetti diversi dagli Ingegneri e quindi del tutto "aperte" al mercato;
- Gli impegni del Coordinatore per le esecuzioni dell'opera sono notevoli per responsabilità e per tempo impiegato e tali impegni diventano pressanti soprattutto per le opere di modesta entità realizzate da piccole e medie imprese e/o da ditte artigiane e per le quali è determinante l'attività di coordinamento delle lavorazioni con riferimento ai rischi che esse comportano;
- Va anche considerata l'opportunità di una assicurazione contro i rischi derivanti dalle prestazioni fornite;
- Le prestazioni devono essere considerate aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se le stesse sono svolte dal medesimo professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori.

Con tali prime considerazioni la proposta che viene riportata all'attenzione degli Ordini dopo gli incontri con le altre professioni consiste:

2B. La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per la progettazione risulta essere:

$$Op = I \times A \times R \times R1$$

Op = onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione;

I = importo dei lavori (art.15 della tariffa);

A = aliquota percentuale della tabella A per la classe e categoria dell'opera;

R = somma della c) corrispondente al progetto esecutivo e della voce f) capitolati e contratti desunte dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera;

R1 = percentuale variabile dal 20% al 50% applicata sulla somma delle voci c) ed f) della tabella B da motivare caso per caso sotto indicato.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente R1, tenendo anche nel giusto conto le considerazioni di ordine generale già note, potranno essere:

- Relazione o no del piano di coordinamento e/o di quello generale di sicurezza (artt.12 e 13);
- Complessità o meno del fascicolo previsto dalla lettera b) dell'art.4;
- Ripetitività dei contenuti degli elaborati curati dal coordinatore;
- Tipo e novità o no delle lavorazioni impiegate;
- Organizzazione del cantiere, sua ubicazione e difficoltà degli accessi;
- Semplicità o complessità dei lavori previsti e loro durata;
- Presenza o no di lavori di manutenzione, numero delle imprese e loro consistenza, numero degli artigiani ipotizzato per eseguire i lavori.

L'importo minimo delle prestazioni viene indicato in € 774,68.

2C. La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, risulta essere:

$$Oc = I \times A \times S \times S1$$

Oc = onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera;

I = importo dei lavori;

A = aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera;

S = somma della voce g) corrispondente alla direzione dei lavori e della voce i) assistenza al collaudo desunte dalla tabella B della tariffa con riferimento alla classe e categoria dell'opera;

S1 = percentuale variabile dal 30% al 60% applicata alla somma delle voci g) ed i) della tabella, da motivare caso per caso secondo le seguenti considerazioni.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente S1, oltre a tenere conto delle considerazioni di ordine generale già note, potranno essere:

- Organizzazione del cantiere e presenza di contemporaneo in esso di più imprese e/o artigiani;
- Mezzi d'opera e consistenza delle imprese e/o artigiani impegnati nei lavori;
- Durata dei lavori;
- Impegni di presenze del coordinatore in cantiere per la tipologia degli interventi;
- Adeguamento dei piani della sicurezza e del fascicolo dell'opera già elaborati in sede di progettazione.

L'importo minimo della prestazione è indicata in € 1.032,91.

Sono poi nei casi sotto richiamati da considerare, in aggiunta agli onorari come sopra calcolati, eventuali altri compensi da prevedere quando il cantiere è servito da imprese di media e modesta entità e/o da artigiani (lavoratori autonomi). In tal caso esiste obiettivamente un impegno maggiore del Coordinatore. Tale impegno va valutato come una ulteriore maggiorazione prevista dal 2° comma dell'art.17 della tariffa. Sugli onorari così come espressi ai punti 2A, 2B e 2C andranno poi applicate le spese in forma percentuale secondo l'art.13 della tariffa nella misura del tutto indicativa dal 30% al 60% o in forma analitica secondo gli artt.4 e 6. Per completezza d'informazione si riportano le seguenti note che possono servire a meglio puntualizzare il quadro della direttiva in questione.

Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e sia che le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori; le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle Classi e Categorie di cui all'art.14 della tariffa, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vanno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente; le prestazioni di cui sopra sono da considerarsi autonome e quindi non soggette alla maggiorazione di cui all'art.10,16,18, della tariffa salvo nel caso dello svolgimento di incarico parziale per ogni singolo settore; le valutazioni degli onorari di cui sopra rivestono un carattere sperimentale mancando infatti ancora i decreti applicativi e il coordinamento nei riguardi dei lavori pubblici attraverso l'art.31 della legge 109/1194 e successive modificazioni e quindi sono suscettibili di variazioni, adeguamenti e modificazioni desunte dall'esperienza e dalla pratica.

Le indicazioni di cui sopra, comunque, costituiscono una prima ipotesi di omogeneo inquadramento dei compensi per il D.Lgs 494/1996 e consento anche, pur nell'indicazione delle variabilità, sufficienti riferimenti perché gli Ordini possano svolgere anche una attività di consulenza, di controllo e di vidimazione degli onorari se richiesta.

Seduta del 19 dicembre 2002

In relazione alla particolare valenza ambientale degli studi geologici a supporto delle opere destinate allo smaltimento dei rifiuti, il Consiglio delibera (del.350) di ascrivere alla classe III ogni prestazione riguardante le discariche e le isole ecologiche, ivi comprese le opere in esse ricadenti.

Seduta del 03 giugno 2005

Il Consiglio delibera (del.166) che gli elettrodotti, le torri faro, i campanili, le ciminiere e le torri eoliche sono ascrivibili alla classe III se di altezza superiore ai 20 metri. I suddetti manufatti se di altezza fino a 20 metri sono ascrivibili invece alla categoria II-a o II-b in funzione della morfologia del sito.

ESEMPI DI PARCELLAZIONI

Parcella a percentuale

In questo schema di parcella, piuttosto complesso ed articolato, si è ipotizzato che nell'espletamento delle prestazioni segnate in oggetto, si siano verificate una serie di condizioni particolari allo scopo di riunire in un'unica parcella diverse casistiche.

In particolare si è ipotizzato che l'opera cui si riferisce la prestazione afferisca a due distinte classi del T.P. e cioè alla classe II a e alla classe III limitatamente ai ponti, fondazioni speciali, muri con altezza superiore a 3 mt ecc.

La prestazione non è stata totalmente ultimata, risultando finora eseguite le aliquote a), b), c) + maggiorazione art. 23 3° comma del T.P. pari al 50% dell'aliquota c) (delibera O.R.G. n. 59 del 15-02-96) ; le rimanenti aliquote comprese nell'incarico originario, d)+ e), saranno inserite in una nuova parcella a prestazioni ultimate (delibera O.R.G. n. 218 del 31/08/98).

E' stato inserito anche l'aumento tariffario di cui al D.M. 519 del 30/7/96, pubblicato in G.U.R.I. il 05/10/96 e quindi operante dal 19/10/1996. Detto aumento, come spesso accade, non compete a tutte le prestazioni ma solamente a quelle eseguite dopo l'entrata in vigore del D.M.; nell'esempio, tale aumento è stato computato solamente sulle aliquote c) + maggiorazione art. 23 u.c..

Infine, la determinazione della percentuale relativa all'importo delle opere è stata effettuata mediante interpolazione lineare art.22 del T.P. e delibera O.N.G. n. del riportando la formula applicativa.

Per concludere si ricorda che a corredo della parcella dovrà essere inoltrata sempre una breve relazione esplicativa sull'incarico svolto, le date di inizio e fine delle prestazioni, i criteri di parcellazione adottati, la richiesta di vidimazione di cui all'allegato 1 più oltre riportato, nonché, nel caso applicazione della maggiorazione di cui all'art. 23 u.c. del T.P., deve essere esplicitato che nel disciplinare o nella convenzione d'incarico non vi sia inserita alcuna clausola in contrasto con quanto stabilito all'art. 23 del T.P.

Dr.Geologo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Via xxxxxxxxxxxx n° xxx

CAP xxxxx Città xxxxxxxx (xx)

Spett./le AMM.NE COMUNALE DI

Oggetto: PARCELLA PER SPESE E COMPETENZE RELATIVA ALLO STUDIO GEOLOGICO PER LA COSTRUZIONE DELLA STRADA ESTERNA DI CIRCONVALLAZIONE.

Importo complessivo a base dei conteggi: € 1.781.776,30
opere afferenti alla classe II cat a € 1.446.079,32
opere afferenti alla classe III (ponti,
fondazioni speciali, muri h> 3.00 mt. Etc.) € 335.696,98
in uno € 1.781.776,30

CALCOLO ONORARIO CLASSE II Cat. a) - Importo € 1.446.079,32

Tabella III	Classe e Cat. IIa	Importi
Fino a € 5.164,57	4,096250%	€ 211,55
sull'eccedenza fino a € 25.822,84	1,638500%	€ 338,49
sull'eccedenza fino a € 51.645,69	0,819250%	€ 211,55
sull'eccedenza fino a € 258.228,45	0,491550%	€ 1.015,46
sull'eccedenza fino a € 516.456,90	0,327700%	€ 846,21
sull'eccedenza fino a € 1.446.079,32	0,294930% (*)	€ 2.741,74
€ -	-	€ -
totale		€ 5.365,00

(*) Percentuale determinata per interpolazione lineare fra i valori contigui (art. 22) con la seguente formula:

$$X = X1 - \frac{(Iba-I1) \times (X1-X2)}{(I2-I1)} \quad \text{dove:}$$

X1= Percentuale relativa al primo valore = 0,3277
X2= Percentuale relativa al secondo valore = 0,1639
I1= Importo relativo al primo valore = € 516.456,90
I2= Importo relativo al secondo valore = € 516.456,99
Iba=Importo della base d'asta = € 1.446.079,32
X = Percentuale incognita = 0,29494

PRESTAZIONI GIA' ESEGUITE, ALIQUOTE DA APPLICARE tab. IV:

(Prestazioni eseguite prima dell'entrata in vigore dell'ultimo aumento di cui al D.M.519 del 30/07/96 (Pubblicato in G.U.R.I. il 05/10/96)

aliquota a) progetto di massima ecc = 0,25

aliquota b) Preventivo particolareggiato indagini ecc.= 0,05

In Uno = 0,30

0,30 x € 5.365,00 =

€ 1.609,50

Prestazioni eseguite dopo dell'entrata in vigore dell'ultimo

aumento di cui al D.M.519 del 30/07/96 (Pubblicato in G.U.R.I. il 05/10/96)

Tabella III	Classe e Cat. IIa	Importi
Fino a € 5.164,57	4,711000%	€ 243,30
sull'eccedenza fino a € 25.822,84	1,884000%	€ 389,20
sull'eccedenza fino a € 51.645,69	0,942000%	€ 243,25
sull'eccedenza fino a € 258.228,45	0,565000%	€ 1.167,19
sull'eccedenza fino a € 516.456,90	0,377000%	€ 973,52
sull'eccedenza fino a € 1.446.079,32	0,339200% (*)	€ 3.153,28
€ -	-	€ -
totale		€ 6.169,75

(*) Percentuale determinata per interpolazione lineare fra i valori contigui (art. 22) con la seguente formula:

<i>aliquota c)</i> progetto esecutivo ecc.	=	0.30	
0.30 x € 6.169,75=			€ 1.850,92
(Eventuale) maggiorazione per maggiore impegno (di cui all'art. 23 ultimo comma del T.P.) (*) ¹			
15 % x € 6.169,75=			€ 925,46
		Sommano	€ 4.385,88

RIMBORSO SPESE E COMPENSI ACCESSORI Artt.19-20 tariffario

0.40 x € 4.385,88 =			€ 1.754,35
		Sommano	€ 6.140,23 € 6.140,23

PRESTAZIONI DA ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE (*)²

<i>aliquota d)</i> Direzione lavori di carattere geologico ecc.=	=	0.30
<i>aliquota e)</i> Assistenza ai collaudi e liquidazione	=	<u>0.10</u>
In Uno	=	0.40

CALCOLO ONORARIO CLASSE III) - Importo € 335.696,98

Tabella III		Classe III	Importi
Fino a	€ 5.164,57	5,734750%	€ 296,18
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	4,915500%	€ 1.015,46
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	4,096250%	€ 1.057,77
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,45	1,638500%	€ 3.384,86
sull'eccedenza fino a	€ 335.696,98	1,540190% (*)	€ 1.193,16
	€ -	-	€ -
	€ -	-	€ -
totale			€ 6.947,42

(*) Percentuale determinata per interpolazione lineare fra i valori contigui (art. 22)

PRESTAZIONI GIA' ESEGUITE , ALIQUOTE DA APPLICARE tab. IV:

(Prestazioni eseguite prima dell'entrata in vigore dell'ultimo aumento di cui al D.M.519 del 30/07/96 (Pubblic. in G.U.R.I.il 05/10/96)

<i>aliquota a)</i> progetto di massima ecc	=	0.15	
<i>aliquota b)</i> Preventivo particolareggiato indagini ecc.=	=	<u>0.10</u>	
In Uno	=	0.25	
0.25 x € 6947,42 =			€ 1.736,85

Prestazioni eseguite dopo dell'entrata in vigore dell'ultimo

aumento di cui al D.M.519 del 30/07/96 (Pubblic. in G.U.R.I. 05/10/96)

Tabella III		Classe III	Importi
Fino a	€ 5.164,57	6,595000%	€ 340,60
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	5,653000%	€ 1.167,81
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	4,711000%	€ 1.216,51
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,45	1,884000%	€ 3.892,02
sull'eccedenza fino a	€ 335.696,98	1,770900% (*)	€ 1.371,89
	€ -	-	€ -
	€ -	-	€ -
totale			€ 7.988,84

(*) Percentuale determinata per interpolazione lineare fra i valori contigui (art. 22)

<i>aliquota c)</i> progetto esecutivo ecc.	=	0.35
--	---	------

¹ Confronta delibera dell'O.R.G.S. n. 59 del 15/02/96

² A norma della deliberazione dell'O.R.G. S. n. 218 del 31/08/98, a far data dal 01/01/99 non potranno essere accolte parcelle contenenti aliquote parziali a preventivo; dette aliquote, una volta espletate, formeranno oggetto di ulteriore parcella.

0,35 x € 7.988,84 =	€ 2.796,09
(Eventuale) maggiorazione per maggiore impegno (di cui all'art. 23 ultimo comma del T.P.)	
17,5 % x € 7.988,84 =	€ 1.398,05
Sommano	€ 5.930,99

RIMBORSO SPESE E COMPENSI ACCESSORI Artt.19-20 tariffario

0.40 x € 5.930,99=	€ 2.372,39	
Sommano	€ 8.303,38	€ 8.303,38

PRESTAZIONI DA ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE (*)³

aliquota d) Direzione lavori di carattere geologico ecc.=	0.30
aliquota e) Assistenza ai collaudi e liquidazione	= 0.10
In Uno =	0.40

RIEPILOGO

Sommano prestazioni già effettuate aliquote a)+ b) +c) + maggiorazione art.23 u.c.)	€ 14.443,61
Contributo Cassa Naz. Previdenza 2%	€ 288,87
Sommano	€ 14.732,48
I.V.A. 20% su € 14.732,48	€ 2.946,50
Tassa Ordine Regionale 2% su € 14.443,61	€ 288,87
Totale complessivo	€ 17.967,85

Il Geologo
(Dott.....)

³ A norma della deliberazione dell'O.R.G. S. n. 218 del 31/08/98, a far data dal 01/01/99 non potranno essere accolte parcelle contenenti aliquote parziali a preventivo; dette aliquote, una volta espletate, formeranno oggetto di ulteriore parcella.

A) COMPENSI A QUANTITA' (ART.15 - 16 - 17 e tab.I del tariffario)

A.1) Rilevamento geologico scala 1:10.000 di una superficie

pari a Km².50.00.⁽⁵⁾

$O = S \times P$

$S = € 68,12 + (€ 5,45 \times 50.00) = € 340,62$

$P = A + B + C$

$A = A_2^1 = 2,50$ ⁽⁶⁾

$B = B_2 = 0,75$ ⁽⁷⁾

$C = 0,50$ ⁽⁸⁾

$P = 3,75$

$O = € 340,62 \times 3,75 = € 1.277,32$

A.2) Rilevamento geologico scala 1:2.000⁽⁹⁾

Aree urbanizzate superficie pari a ha 125.00.⁽¹⁰⁾

$O = S \times P$

$S = € 85,15 + (€ 3,92 \times 100) +$

$(€ 2,38 \times 25.00) = € 536,65$

$P = A + B + C$

$A = A_5^1 = 3,50$

$B = B_1 = 0,00$

$C = 0,00$ ⁽¹¹⁾

$P = 3,50$

$O = € 536,65 \times 3,50 = € 1.878,27$

A.3) Rilevamento geologico scala 1:2.000

Aree di espansione superficie pari a ha 38

$O = S \times P$

$S = € 85,15 + (€ 3,92 \times 38) = € 234,11$

$P = A + B + C$

$A = A_5^2 = 4,00$

$B = B_2 = 0,75$

$C = 0,00$

$P = 4,75$

$O = € 234,11 \times 4,75 = € 1.112,02$

Sommano gli onorari a quantità $€ 4.267,61$ $€ 4.267,61$

B) COMPENSI A VACAZIONE (ART.12 del tariffario)

B.1) Per ricerche bibliografiche e cartografiche⁽¹²⁾

(art. 12 comma f) n. 5 h * € 56,81=

€ 284,05

B.2) Per sopralluoghi preliminari, riunioni,⁽¹³⁾

contatti ecc. (art. 12 comma a)

⁵ Quando è prevista la redazione di carte a diversa scala è corretto detrarre dalla superficie della carta a scala minore quella a scala maggiore. Nell'esempio detrarre la quantità di ha 125 (1.25 km²) dal totale a scala 1:10.000, e ciò, evidentemente, in quanto il dettaglio di rilievo utilizzato per la carta 1:2.000 è certamente compreso nella carta 1:10.000.

⁶ in funzione della finalità del rilevamento, finalità e della difficoltà geologica.

⁷ Il fattore "B" è legato a vari parametri che determinano la "difficoltà morfologica" di un'area non ultimo l'altitudine e la configurazione orografica.

⁸ Il grado di "difficoltà ecologico" va utilizzato solo se sono manifeste difficoltà operative legate a particolari sfavorevoli condizioni ecologiche, aree paludose, alta montagna, vegetazione fitta aree malsane, condizioni climatiche estreme ecc.

⁹ Poiché le aree a da rilevare (scala 1:2.000) non sono contigue il calcolo dell'onorario va determinato per ogni singolo areale (art. 16 T.P.)

¹⁰ per le carte a scala diversa da quelle indicate nella tabella 1 del T.P. la nota a piè tabella indica che per scale intermedie si possono applicare tariffe determinate per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue. Nel tariffario riprodotto nel presente fascicolo, è stata inserita un'ulteriore tabella (tab. I bis) ove sono state calcolate le tariffe per interpolazione lineare utilizzando lo stesso criterio per gli onorari a percentuale.

¹¹ Per le aree oggetto dei piani attuativi, in genere in prossimità dei centri abitati, può non essere necessario utilizzare il coefficiente "C">0.

¹² Il numero di vacanze per tale prestazione va commisurato con le effettive ricerche condotte; allo scopo è buona norma riportare in calce allo studio anche le fonti bibliografiche e cartografiche. Detta prestazione può essere condotta anche dall'aiuto iscritto all'albo.

¹³ Anche per queste vacanze il computo va condotto sulla scorta delle effettive ore impiegate per tale scopo. Non è consentito delegare tale compito all'aiuto iscritto o no all'albo.

2 gg x 4 h x € 56,81=	€ 454,48	
B.3) Per assistenza giornaliera alla esecuzione (¹⁴) delle indagini e prove (art.12 comma g)		
3 gg x 5 h x € 56,81=	€ 852,15	
B.4) Per viaggi andata e ritorno (art. 12 comma d) (¹⁵)		
5 gg x 6 h x € 56,81=	€ 1.704,30	
Sommano gli onorari a vacanza	€ 3.294,98	€ 3.294,98

C) COMPENSI A DISCREZIONE (ART.27 - 28 del tariffario)

C.1 Per la redazione della carta geomorfologica (¹⁶) a scala 1:10.000 50% della carta di cui al punto A.1 0.5 x € 1.277,32=	€ 638,66	
C.2 Per la redazione della carta idrogeologica a scala 1:10.000 50% della carta di cui al punto A.1 0.5 x € 1.277,32=	€ 638,66	
C.3 Per la redazione della carta della pericolosità geologica 50% della carta di cui al punto A.1 0.5 x € 1.277,32=	€ 638,66	
C.4 Per la redazione delle carte tematiche a scala 1:2.000 <i>Aree urbanizzate</i> (geomorfologica, pericolosità geologica) 50% della carta di cui al punto A.2 n. 2 x 0.5 x € 1.878,27 =	€ 1.878,27	
C.5 Per la redazione delle carte tematiche a scala 1:2.000 <i>Aree urbanizzate</i> (litotecnica, delle zone a maggiore pericolosità sismica locale) ¹⁷ 100% della carta di cui al punto A.2 n. 2 x € 1.878,27 =	€ 3.756,54	
C.6 Per la redazione delle carte tematiche a scala 1:2.000 <i>Aree di espansione</i> (geomorfologica, pericolosità geologica) 50% della carta di cui al punto A.3 n. 2 x 0.5 x € 1.112,02 =	€ 1.112,02	
C.7 Per la redazione delle carte tematiche a scala 1:2.000 <i>Aree di espansione</i> (litotecnica, delle zone a maggiore pericolosità sismica locale) 100% della carta di cui al punto A.3 n. 2 x 1.112,02 =	€ 2.224,04	
C.8 Per interpretazione dei sondaggi geognostici a c.c. e dei risultati delle prove di permeabilità etc.	€ 600,00	
C.9 Per stesura della relazione geologica ed idrogeologica conclusiva.	€ 3.000,00	
Sommano gli onorari a discrezione	€ 14.486,85	€ 14.486,85

D) COMPENSI A RIMBORSO DELLE SPESE (art. 14 del tariffario)

D.1 Per spese vive di viaggio a/r del professionista incaricato (¹⁸)

¹⁴) Coerentemente con il tipo e quantità di indagini condotte sui terreni; eventualmente anche la presenza dell'aiuto.

¹⁵) Il tempo impiegato dal Professionista e dal personale di aiuto per i trasferimenti in andata e ritorno va compensato a vacanza, avendo cura di riportare un numero di trasferimenti coerente con gli effettivi spostamenti.

¹⁶) Solo per le carte frutto di elaborazione e sintesi di dati già raccolti, escludendo quindi le carte relative alla pura rappresentazione e/o indicazione (vedi carta dell'ubicazione dei sondaggi, carta dei punti d'acqua ecc) la determinazione del compenso va effettuata a "discrezione"; a supporto del criterio discrezionale si usa valutare la carta tematica in percentuale rispetto quella principale geologica. Di norma: geomorfologica, idrogeologica, geologico-tecnica, ecc.=50% della relativa carta geologica; altre di minore impegno (carta del drenaggio superficiale ecc) 20%.

Nel caso vengano redatte anche carte tematiche, il fattore "A" del rilevamento geologico di quella principale geologica dovrà essere scelto fra A₁ e A₃.

¹⁷) In ossequio alla delibera dell'O.R.G.n. 28/99 del 16/01/199 dette carte vanno valutate in ragione del 100% della carta di base.

n.2 x 10 gg x 250 km x € 0,40/km =	€ 2.000,00	
D.2 Per spese vive di vitto ed alloggio		
Vitto n. 5 x € 30,00	€ 150,00	
Alloggio n. 2 x € 90,00 =	€ 180,00	
D.2 Per spese di scritturazione, di copie eccedenti la prima, cancelleria, fotocopie, telefono, eliografia ecc.	€ <u>850,00</u>	
Somma no i compensi a rimborso	€ 3.180,00	€ <u>3.180,00</u>
Sommano		€ 25.229,44

RIEPILOGO:

Onorari a quantità	€ 4.267,61
Onorari a vacanza	€ 3.294,98
Onorari a discrezione	€ 14.486,85
Compensi a rimborso spese	€ <u>3.180,00</u>
SOMMANO	€ 25.229,44
Contributo cassa Naz. Previdenza 2%	€ <u>504,59</u>
In uno	€ 25.734,03
I.V.A. 20%	€ 5.146,80
Tassa O.R.G.S. 2% (su € 25.229,44)	€ <u>504,59</u>
TOTALE	€ 31.385,42

Il Geologo
(Dott.)

**E) SPESE IMPRENDITORIALI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
(NON SOGGETTE AL PARERE DI CONGRUITA' DELL'ORDINE)**

- Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo per ml. 75 su 5 postazioni	€ 10.000,00
- Esecuzione di sondaggi sismici n. 8	€ 2.200,00
- Prove di laboratorio	€ <u>3.800,00</u>
	SOMMANO
	€ 16.000,00
	IVA
	€ <u>3.200,00</u>
	TOTALE
	€ 19.200,00

Il Geologo
(Dott.)

¹⁸) Di norma 1/5 del costo della benzina super. Il Consiglio in merito al rimborso spese chilometrico per le parcelle a discrezione e vacanza delibera (n°312) che i compensi fino alla cifra massima di £600/Km rientrano nella norma, i rimborsi superiori devono essere valutati solo in seguito e con l'ausilio di apposite giustificazioni (dichiarazioni ACI).

ESEMPIO DI PARCELLA S.I.A.

Dott. Geol. xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyy
Via kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
WWWXXXXXXXXXXXX

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Parcella per spese e competenze per l'espletamento della consulenza tecnica per lo Studio dell'Impatto Ambientale relativo a

Importo a base d'asta € 3.000.000,00

Distanza dalla residenza del professionista = 38 km

Fino a € 516.456,90	n. 1 vac.ne per ogni € 5.164,57	€ 56,81 x 100	€ 5.681,00
Sull'eccedenza fino a € 2.582.284,50	n. 1 vac.ne per ogni € 12.911,42	€ 56,81 x 160	€ 9.089,60
Sull'eccedenza fino a € 3.000.000,00	n. 1 vac.ne per ogni € 25.822,84	€ 56,81 x 16	€ 908,96
	Sommano		€ 15.679,56
	Rimborso spese	x1,15	€ 18.031,49
	Contributo Cassa Nazionale di Previdenza	2 %	€ 360,63
	Sommano		€ 18.392,12
	I.V.A.	20%	€ 3.678,42
	SOMMANO		€ 22.070,55
	Tassa O.R.G. per vidimazione	2%	€ 441,41
	TOTALE		€ 22.511,96

Il Geologo
(Dott.)

TABELLA C - (Collaudo art. 19-b)

IMPORTO DELLE OPERE	PERCENTUALI SU OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELLE OPERE SENZA REPARTO
1.000.000	3,06608
2.000.000	2,69815
3.000.000	2,45286
5.000.000	2,14625
10.000.000	1,47172
15.000.000	1,07312
20.000.000	0,88916
30.000.000	0,64387
40.000.000	0,55189
50.000.000	0,47524
60.000.000	0,61321
70.000.000	0,39859
80.000.000	0,38326
90.000.000	0,36793
100.000.000	0,35259
150.000.000	0,27901
200.000.000	0,23608
300.000.000	0,19009
500.000.000 e oltre	0,15023

B) Collaudo di lavori e forniture

19-a). -- Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto. e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relative parere e, infino, il rilascio del certificato di collaudo.

19-b). -- Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due. finche (a) e (b) (*omessa nella tabella riportata*) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione alle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale` di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

19-c).omissis--

19-d). -- Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

19-e) -- Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

19-f). omissis....

note:

a) omissis....

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista, per mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili (impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c).

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento;

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relative a ciascun contratto e certificato di collaudo.

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista' le spese e gli onorari seguenti:

1. le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopralluoghi fuori sede;
2. le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale;
3. gli onorari a vacanza, in ragione di lire 18.000 (L.110.000 D.M. 519 del 30/7/96) all'ora, limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

Altro:

- revisione tecnico contabile: l'incarico deve essere espressamente conferito al professionista e dichiarato nel certificato di collaudo. L'onorario per tale prestazione si valuta a vacanza e non può eccedere l'ammontare dell'importo percentuale della tabella "C" (nell'esempio voce a);
- per opere comprese tra 500 milioni e 5 miliardi la percentuale da applicare è 0.15023%; per importi superiori la percentuale di 0.12519% va applicata solo alla differenza eccedente i 5 miliardi.

***RICHIESTA DI VIDIMAZIONE PARCELLA
ALL' ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA***

I. sottoscritt.... Dott. Geol.....
residente nel Comune di.....(Pr)..... C.A.P.....
Via/Piazza N°.....
Tel....., Telefax..... iscritto a codesto Ordine al n°.....

CHIEDE : ***LA VIDIMAZIONE***
 LA LIQUIDAZIONE

dell'allegata parcella n°..... del..... committente:.....
relativa a:.....

con riferimento alle seguenti aliquote della tab. IV del tariffario a, b, c, d, e +“maggiorazione Art.23 ultimo comma”

ALLEGA:

- parcella in n° 3 - 4 copie, con timbro dell'Ordine regionale e firma su ogni pagina;
- copia della delibera d'incarico o di documenti atti a comprovare l'esistenza dell'incarico (se disponibile);
- copia del disciplinare d'incarico o della convenzione tra professionista e committente (se disponibile);
- elenco completo degli elaborati prodotti;
- copia completa, in visione, del lavoro svolto con data e firma (per parcelle a quantità, discrezione e vacanza e/o per liquidazione);
- breve ma esauriente relazione illustrativa in cui sono specificate le circostanze che hanno caratterizzato l'incarico, i criteri adottati per la compilazione della parcella con indicazione delle prestazioni espletate e da espletare;

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- Che, ad oggi, sono state svolte le seguenti aliquote della tab. IV del tariffario a, b, c, d, e +“maggiorazione Art.23 ultimo comma”
- Che saranno svolte le seguenti aliquote della tab. IV del tariffario a, b, c, d, e +“maggiorazione Art.23 ultimo comma”
- che le superiori prestazioni sono state svolte dal..... al.....
- che il rimborso delle spese e compensi accessori Art. 19 e 20 del tariffario, indicato in parcella nella misura del.....% è previsto nel disciplinare o nella convenzione d'incarico
- che il rimborso delle spese e compensi accessori Art. 19 e 20 del tariffario, indicato in parcella nella misura del.....% è stato determinato in funzione della distanza tra il sito oggetto della prestazione e la residenza dello scrivente km..... delibera del 27/11/92, poiché il disciplinare o la convenzione d'incarico, nulla prevede al riguardo, o non è stato stipulato disciplinare e/o convenzione d'incarico
- che gli elaborati consegnati al committente sono gli stessi di quelli presentati in visione all'Ordine
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge professionale o da altre norme vigenti.
..... lì

Firma e timbro del professionista